



**TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO**

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Laura d'Amati

***L'actio redhibitoria* tra giurisprudenza  
romana e riflessione filosofica**

**Numero IX Anno 2016**

*[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)*



Proprietario e Direttore responsabile  
Laura Solidoro

#### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

#### Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.



**L'ACTIO REDHIBITORIA**  
**TRA GIURISPRUDENZA ROMANA**  
**E RIFLESSIONE FILOSOFICA**

**SOMMARIO:** 1. Collocazione cronologica dell'*actio redhibitoria* – 2. Le cause redibitorie – 3. Brevi cenni ai termini e alle caratteristiche dell'*actio redhibitoria* – 4. Le riflessioni di Carneade.

1. *Collocazione cronologica dell'actio redhibitoria*

Secondo dottrina ormai comune l'*actio redhibitoria* era stata introdotta dagli edili curuli attraverso l'editto, tradizionalmente denominato *de mancipiis vendundis*, per le compravendite di schiavi che avvenivano, almeno agli inizi, nei mercati cittadini – sulle quali questi magistrati minori avevano una giurisdizione speciale<sup>1</sup> – assai verosimilmente tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. (proprio in coincidenza con il grande sviluppo che stava avendo in Roma il commercio di schiavi a seguito dell'esito vittorioso nelle guerre puniche), per poi essere estesa in un momento successivo attraverso l'editto *de iumentis vendundis* anche a quelle di *iumenta*, fino all'ampliamento definitivo della sua applicazione a quelle

---

<sup>1</sup> Per la speciale giurisdizione degli edili curuli rimangono fondamentali A. GUARINO, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, 1, 1955, 295 ss., ora in *Pagine di Diritto Romano*, IV, Napoli, 1994, 267 ss., e M. KASER, *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in *Mélanges Philippe Meylan*, I, Lausanne, 1963, 173 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli, 1976, 477 ss. Si veda pure W. KUNKEL, R. WITTMAN, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*, II, *Die Magistratur*, München, 1995, 478.

riguardanti cose diverse da schiavi e animali<sup>2</sup>: e il presupposto principale della sua applicazione era l'obbligo del venditore (a quanto pare sia *civis* sia *peregrinus*<sup>3</sup>) di dichiarare al momento della vendita della cosa l'esistenza di suoi eventuali difetti, a tutela del contraente più debole<sup>4</sup>.

Che il periodo storico di emanazione dell'editto degli edili curuli fosse quello che si è appena detto lo si desume dall'esistenza di molteplici testimonianze, in realtà la maggior parte letterarie: basterà qui richiamare, seppur velocemente, le più antiche attestazioni che ci provengono dalle *fabulae* di Plauto, commediografo nato a Sarsina tra il 259 e il 251 a.C. e vissuto a Roma fino al momento della sua morte, avvenuta nel 184, nelle

---

<sup>2</sup> Su questo allargamento della previsione edittale sono ancora attuali le pagine di A. DE SENARCLENS, *L'extention de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in *RHD*, 6, 1927, 385 ss.

<sup>3</sup> In realtà, questo si può desumere principalmente dal fatto che la maggior parte dei mercanti fossero *peregrini* e che, diversamente, le norme che imponevano detti comportamenti non avrebbero conseguito appieno lo scopo per le quali erano state create.

<sup>4</sup> Come osserva N. DONADIO, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, in *Kaufen nach Römischen Recht Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, a cura di É. Jakab e W. Ernst, Berlin-Heidelberg, 2008, 62, «non a caso, in sede di commento alle disposizioni dell'editto edilizio era frequente da parte dei giuristi classici il richiamo alla *ratio* della relativa disciplina, che come precisava Ulpiano era '*occurrere fallacis vendentium*' e '*succurrere emptoribus, quicumque decepti a venditoribus fuerint*'» (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.2), al fine di evitare possibili frodi da parte di astuti mercanti a danno degli inconsapevoli acquirenti: circostanza che sottolinea anche R. FIORI, *Bona fides*. *Formazione, esecuzione e interpretazione del contratto nella tradizione civilistica (parte seconda)*, in *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato*, IV, a cura di R. Fiori, Napoli, 2011, 136. Sulla figura del mercante di schiavi si veda R. ORTU, *Qui venaliciariam vitam exercebat* ... : ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, in *D@S*, 1, 2002, EAD., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *D@S*, 2, 2003.

quali si trova più di un riferimento alla giurisdizione edilizia e all'*actio redhibitoria* (in *Capt.* 813 ss., in *Merc.* 416 ss., in *Most.*, 798 ss., in *Mil. glor.* 725 ss., e in *Rud.* 373 s.<sup>5</sup>), anche se la loro attendibilità in relazione al riferimento ai modelli romani più che a quelli greci è tuttora controversa tra gli studiosi<sup>6</sup>, pur essendosi assunta

---

<sup>5</sup> Per l'analisi di questi testi si rinvia in particolare a L. MANNA, '*Actio redhibitoria*' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', Milano, 1994, 11 ss., e a R. ORTU, '*Aiunt aediles*'... Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto 'de mancipiis emundis vendundis', Torino, 2008, 55 ss., con ricca e dettagliata bibliografia.

<sup>6</sup> Respinge l'attendibilità delle testimonianze plautine, affermando che non si possono utilizzare neppure «come fonte di cognizione indiretta del diritto (greco o romano che sia), al pari di altre opere letterarie che, pur nella loro tecnicità, erano destinate non alla rappresentazione ... ma alla lettura», L. LABRUNA, *Plauto, Manilio, Catone: premesse allo studio dell'«emptio» consensuale*, in *Labeo*, 14, 1968, 35, ora in '*Admicula*'<sup>3</sup>, Napoli, 1995, 179 ss. Ma nella sterminata letteratura sull'argomento si vedano anche, tra i meno datati, G. IMPALLOMENI, *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955, 90 ss., il quale afferma che gli accenni giuridici che si rinvencono nelle opere del commediografo sarebbero quasi sempre a modelli greci più che romani, salvo riconoscere in alcuni versi elementi di romanità, e M. TALAMANCA, voce *Vendita (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 46, Milano, 1993, 310, nt. 65. Tra gli studiosi che, in varia misura, hanno invece riconosciuto un qualche valore alle testimonianze plautine, scorrendo taluni elementi tipici del diritto romano (anche considerando in determinati casi le contaminazioni del diritto greco), si devono menzionare in particolare E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino, 1890, rist. Roma, 1968, 17 ss. – il cui metodo però è stato molto criticato, in particolare da U.E. PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano, 1962, 46, ID., *Droit attique et droit romain dans les rhéteurs latins*, in *RHD*, 31, 1953, 175 ss., ora in *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano, 1976, 79 ss., e da G. ROTELLI, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto*, in *BIDR*, 75, 1972, 132 ss. – e P. LEJAY, *Plaute*, Paris, 1925, 208, il quale addirittura afferma che in Plauto vi è un diritto «au même degré qu'il y a un droit de Ciceron», e più recenti, *ex variis*, C. CASCIONE, '*Tresviri capitales*'. Storia di una magistratura minore, Napoli, 1999, 30, nt. 95, ID., '*Consensus*'. Problemi di origine, tutela processuale prospettive sistematiche, Napoli, 2003, 247 ss., M.F. CURSI, '*Iniuria cum damno*'. Antigiuridicità e colpevolezza



nell'ultimo periodo una generale posizione più aperta nell'utilizzo delle stesse<sup>7</sup>.

Meno dubbi suscita una testimonianza di Aulo Gellio:

Gell. *n. A.* 17.6.2: *Quaerebatur, servus recepticius quid esset. Libri statim quaesiti allatique sunt Verrii Flacci de obscuris Catonis. In libro secundo scriptum et inventum est 'recepticium servum' dici nequam et nulli pretiū, qui, cum venum esset datus, redhibitus ob aliquod vitium receptusque sit.*

Il discorso dell'erudito di età adrianea prende le mosse dal tentativo di interpretare l'espressione *servus recepticius* che viene utilizzata nel paragrafo immediatamente precedente<sup>8</sup>, nel quale è riferita una parte del discorso tenuto da Catone il Censore in occasione dell'emanazione della discussa *lex Voconia* (avvenuta

---

*nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002, 248 ss., L. MANNA, 'Actio', cit., 23; E. JAKAB, 'Praedicere' und 'cavere' beim Marktkauf. Sachmangel im griechischen und römischen Recht, München, 1997, 123 ss., e N. DONADIO, Le 'auctiones' private all'epoca di Plauto: consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina, in *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, a cura di E. Cantarella e L. Gagliardi, Milano, 2007, 164 ss. Più in generale sull'argomento si vedano C. VENTURINI, *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi*, in *Plauto testimone della società del suo tempo*, a cura di L. Agostiniani e P. Desideri, Napoli, 2002, 113 ss., ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 537 ss., e S. CRISTALDI, *Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto*, in *Index*, 39, 2011, 491 ss., con una buona sintesi delle diverse posizioni della dottrina.

<sup>7</sup> Tenendosi però sempre in debito conto il presupposto della «sicura origine greca delle trame plautine»: utilizzo parole di S. DI SALVO, 'Lex Laetoria', Napoli, 1979, 26.

<sup>8</sup> Gell. *n. A.* 17.6.1: *M. Cato Voconiam legem suadens verbis hisce usus est: principio vobis mulier magnam dotem adtulit; tum magnam pecuniam recipit, quam in viri potestatem non committit, eam pecuniam viro mutuum dat; postea, ubi irata facta est, servum recepticium sectari atque flagitare virum iubet.*

dopo l'approvazione dei *concilia plebis* nel 169 a.C., e dunque in un periodo di poco posteriore rispetto al periodo di composizione delle commedie plautine)<sup>9</sup>, da quest'ultimo ispirata e strenuamente difesa, con riferimento al caso di una donna che, dopo aver costituito una cospicua dote a favore del marito, si era riservata la proprietà di un'ingente somma di denaro, che gli aveva dato in prestito. Adiratasi con lui, gli aveva inviato uno schiavo per ottenerne la restituzione<sup>10</sup>: e questo schiavo veniva indicato come *servus recepticius*<sup>11</sup>.

A tal proposito Gellio richiama Verrio Flacco, il quale nel *de obscuris Catonis* sosteneva che l'espressione della quale si sta discorrendo stesse ad indicare quei servi di modesto valore che, una volta venduti, fossero stati oggetto di redibizione a causa di

---

<sup>9</sup> Sulla legge si vedano, tra i lavori più recenti, quelli di M. BALESTRI FUMAGALLI, *Riflessioni sulla 'lex Voconia'*, Milano, 2008, di G. GULINA, 'Cum intellegam legem Voconiam'. Il ruolo del pretore circa l'apprezzamento della ricorrenza dei presupposti della legge, in *Turis Quidditas. Liber amicorum* per Bernardo Santalucia, Napoli, 2010, 121 ss., di A. MCCLINTOCK, *The 'lex Voconia' and Cornelia's Jewels*, in *RIDA*, 60, 2013, 183 ss., e di M. BETTINAZZI, *La legge nelle declamazioni quintilianee: una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della lex Tunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis'*, Saarbrücken, 2014.

<sup>10</sup> Il caso è considerato emblematico da Catone per dimostrare le conseguenze negative che avrebbe potuto comportare l'estrema ricchezza femminile: in tal senso si veda E. CANTARELLA, *Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 1998, 90.

<sup>11</sup> Si sono occupati nello specifico dell'espressione A. DE SENARCLENS, 'Servus recepticius', in *TJ*, 12, 1933, 390 ss., H. KORNHARDT, 'Recipere' und 'servus recepticius', in *ZSS*, 58, 1938, 162 ss., S. SOLAZZI, 'Servus recepticius' e 'dos recepticia', in *SDHI*, 5, 1939, 222 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli, 1994, 343 ss., V.A. GEORGESCU, 'Recipere' et 'servus recepticius', in *Études de philologie juridique et de droit romain*, I, Paris, 1940, 93 ss., e L. LABRUNA, *Minima de servis*. 2. I misteri del 'servus recepticius', in *Index*, 19, 1989, 167 ss., ora in 'Admnicula'<sup>3</sup>, cit., 115 ss.

qualche vizio<sup>12</sup>: ma l'interpretazione del grammatico non gli appare persuasiva, e nel prosieguito del discorso afferma che nella prospettiva di Catone l'espressione assumeva tutt'altro significato, indicando piuttosto un servo che la donna si era riservata in proprio, escludendolo dalla dote. La sua obiezione, però, non sembra assumere carattere generale, riferendosi assai verosimilmente solo alla specifica fattispecie all'attenzione di Catone (*in ea rem quam dicit Cato*)<sup>13</sup>: con la diretta conseguenza di non andare ad inficiare la più generale interpretazione dell'espressione fornita da Verrius Flacco in un'opera finalizzata al chiarimento di termini oscuri, e sulle sue orme da Festo. Il che consente di affermare che al tempo dell'emanazione della *lex Voconia* fosse già esistente l'istituto della redibizione per vizi occulti dello schiavo, e che in conseguenza di ciò l'editto *de mancipiis vendundis* fosse stato emanato anteriormente al 169 a.C.

Sempre al fine di stabilire una corretta datazione dell'editto degli edili curuli viene poi utilizzato un passo del terzo libro del *de*

---

<sup>12</sup> L'interpretazione fornita in età augustea da Verrius Flacco è accolta e riproposta da Festo. Si legga la voce *Receptitium servum* (Lindsay, p. 356): *Receptitium servum, Cato in suasionem legis Voconiae cum ait, significat, qui ob vitium redhibitus sit. 'ubi irata facta est, servum receptitium sectari atque flagitare virum iubet'*. Si veda pure Nonio Marcello, che al principio del IV secolo, nel primo capitolo del *de compendiosa doctrina* (Lindsay, p. 76), afferma: *'Receptitium' servum quidam ab ea proprietate dictum volunt, ut, si nequam et nibili sit qui venundatus ob aliquod vitium aut malefactum a distractore recipiatur. Sed vera haec est eius nominis interpretatio: quem in data dote aut donatione quis exceperit, quod est proprie receperit.*

<sup>13</sup> Gell. *n. A.* 17.6.5-7 e 10: *Receptitius enim servus in ea re, quam dicit Cato, aliud omnino est, quam Verrius scripsit. Atque id cuius facile intellectu est; res enim procul dubio sic est: quando mulier dotem marito dabat, tum, quae ex suis bonis retinebat neque ad virum tramittebat, ea 'recipere' dicebatur ... 'servum receptitium', hoc est proprium servum suum, quem cum pecunia reliqua receperabat neque dederat doti, sed retinuerat ...*

*officiis* di Cicerone<sup>14</sup>, 17.71, composto dall'Arpinate prima del suo rientro a Roma, tra l'autunno e l'inverno del 44 a.C.<sup>15</sup>, nel quale si rinviene un esplicito richiamo allo stesso<sup>16</sup>:

Cic. *off.* 17.71: *Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium.*

Qui Cicerone, ragionando sugli atti di frode nell'ambito della compravendita, con particolare riferimento alle vendite di *mancipia*, afferma che le frodi ricevevano tutela anche attraverso l'editto degli

---

<sup>14</sup> Il terzo libro del *de officiis* era in gran parte dedicato ai rapporti tra l'utile e l'onesto, questione fondamentale per la scuola stoica. Più in generale sull'argomento si veda P. FEDELI, *Il 'De officiis' di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna*, in *ANRW*, I, 4, 1973, 357 ss., con bibliografia.

<sup>15</sup> Anno nel quale evidentemente l'editto degli edili era perfettamente operativo.

<sup>16</sup> Addirittura c'è stato chi, come A. BECHMANN, *Der Kauf nach gemeinen Recht*, I, Leipzig, 1876, 396 ss., non ritenendo probanti le testimonianze plautine, ha ravvisato nel passo dell'Arpinate il primo indizio della tutela edilizia. Nella stessa prospettiva di fondo anche A. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, Paris, 1929, 600, nt. 2, ID., *La garantie d'éviction dans la vente consensuelle*, in *NRHD*, 8, 1884, 415, e H. VINCENT, *Le droit des édiles. Étude historique et économique des prescriptions édilicennes sur la vente et la garantie*, Paris, 1955, 131. Detta prospettiva appare però troppo rigorosa e per questo motivo difficile da condividere: la circostanza che la testimonianza di Cicerone sia particolarmente probante sull'esistenza al suo tempo dell'editto degli edili curuli non autorizza a sminuire il valore delle testimonianze precedenti. In tal senso già L. MANNA, '*Actio*', cit., 22, la quale osserva pure che «forse la difficoltà maggiore nell'individuare una soluzione deriva dalla nostra tendenza a ricercare un editto perfetto in ogni sua parte, ciò che all'epoca di Plauto poteva anche non esistere, senza tenere conto che tale mancanza non implica necessariamente l'inattività edilizia in materia di vizi», e R. ORTU, '*Aiunt aediles*', cit., 68. Sul passo si veda inoltre G. CAMODECA, *L'archivio puteolano dei Sulpicii*, I, Napoli, 1992, part. 149, nt. 23.

edili curuli, in forza del quale i venditori dovevano prestare la garanzia *de sanitate, de fuga, de furtis*: il che dimostra la piena operatività dell'*actio redhibitoria* al suo tempo<sup>17</sup>.

Preziosa, infine, è la testimonianza offerta da Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.10.1, dove viene riportato un parere di Catone, il quale considerava *morbosus* lo schiavo al quale fosse stato tagliato il dito di una mano o di un piede:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.10.1: *Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus sit, eum morbosum esse: quod verum est secundum supra scriptam distinctionem*<sup>18</sup>.

Ora, non si può affermare con certezza che il Catone richiamato nel passo di Ulpiano fosse il Censore, come sostiene in particolare – io credo a ragione – l'Impallomeni<sup>19</sup>, e sulla sua scia il

---

<sup>17</sup> In un altro passo del *de officiis* Cicerone, facendo riferimento agli *iura controversa* dei filosofi stoici, accenna alla *redhibitio iure civili*, fondata sulla mancata dichiarazione da parte del venditore di determinati difetti dello schiavo, menzionando successivamente taluni difetti, qualificati dalla giurisprudenza posteriore come *vitia animi*, che ancora alla sua epoca non rientravano nella previsione edittale. Si legga Cic. *off.* 3.23.91: ... *Haec sunt quasi controversa iura Stoicorum. In mancipio vendundo dicendane vitia, non ea, quae nisi dixeris, redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse, aleatorem, furacem, ebriosum. Alteri dicenda videntur, alteri non videntur.* Ma nessuna contraddizione può ravvisarsi tra i due passi di Cicerone, come afferma R. FIORI, 'Bonus vir'. *Politica filosofia retorica e diritto nel 'de officiis' di Cicerone*, Napoli, 2011, 307, nt. 118.

<sup>18</sup> Si veda pure il *principium* dello stesso passo, nel quale Ulpiano ricorda una decisione di Aulo Ofilio, sempre in materia di difetti che rendono *morbosus* uno schiavo, con riferimento ad un caso analogo a quello risolto da Catone: *Idem Ofilius ait, si homini digitus sit abscisus membrive quid laceratum, quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri sanum esse.* Sul distacco tra la posizione di Catone e quella di Ofilio si veda in particolare N. DONADIO, *La tutela del compratore tra 'actiones aediliciae' e 'actio empti'*, Milano, 2004, 46 ss.

<sup>19</sup> G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 92, con letteratura precedente.

Daube<sup>20</sup>, oppure il figlio M. Porcio Catone Liciniano, giurista forse a lui superiore<sup>21</sup>, come sostiene invece altra dottrina<sup>22</sup>: in fondo, però, ai fini della datazione dell'editto detta ricostruzione non è di particolare rilevanza, in considerazione del fatto che entrambi operavano nella stessa epoca e che addirittura il figlio era morto nel 152 a.C., pochi anni prima del padre, morto nel 149 a.C.<sup>23</sup>.

## 2. Le cause redibitorie

Entrando a questo punto più nel dettaglio, in Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.1 si legge:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.1: *Aiunt aediles: 'Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitium cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto, quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur...'*

---

<sup>20</sup> D. DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, Oxford, 1956, 96.

<sup>21</sup> Il dubbio si legge in O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig, 1889, rist. anast. con pref. di M. Talamanca, Roma, 2000, 125, nt. 1: «Aut Censorius (natus a.u. 520, obiit 605) aut Censorii filius».

<sup>22</sup> Si consideri al riguardo a titolo paradigmatico M. TALAMANCA, *Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III, *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, Roma-Bari, 1981, 20. Su tale problematica si veda ampiamente L. MANNA, 'Actio', cit., 26 ss., alla quale si rinvia.

<sup>23</sup> In tal senso R. ORTU, 'Aiunt aediles', cit., 48, nt. 142.

L'actio redhibitoria – stando a quella che sembra essere la redazione definitiva del testo editale ad opera di Giuliano<sup>24</sup>, in buona parte riprodotto nel lungo passo di Ulpiano tratto dal commentario *ad edictum* che apre il titolo 21.1 del Digesto<sup>25</sup>, *De*

---

<sup>24</sup> L. GAROFALO, 'Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem' (a proposito di *Gai. ad ed. aed. cur. D. 21,1,45*), in *Atti del III convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto romano* (Milano, 11-12 maggio 1995). In onore di Aldo Dell'Oro, Milano, 1998, 57 ss., ora, con qualche difformità, in *Studi sull'azione redibitoria*, Padova, 2000, 5, enfatizza la probabilità dell'ascrivibilità a Giuliano, essendo le fonti mute sul punto.

<sup>25</sup> Ci tramanda invece Gell. *n. A. 4.2.1: In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: 'Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiiue cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit'*. Com'è agevole osservare, Gellio riporta un testo dell'editto più ridotto ed anche differente nella sostanza rispetto a quello ulpiano riportato nel Digesto, in quanto contempla una disposizione relativa all'obbligo di indicare su di un cartello (*titulus*), appeso al collo dello schiavo messo in vendita, oltre al prezzo di vendita, anche il nome e la sua provenienza, e soprattutto gli eventuali vizi da cui lo stesso fosse affetto, senza fare però menzione delle sanzioni per i comportamenti in contrasto con le previsioni normative. La dottrina è ormai da tempo concorde nel ritenere che Gellio offrisse un testo editale più antico di quello più noto riportato dai compilatori (risalente, a quanto pare, alla tarda repubblica), probabilmente anche differente rispetto a quello di Salvio Giuliano: in tal senso si vedano per tutti R. MONIER, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris, 1931, 32 ss., V. ARANGIO RUIZ, *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli, 1956 (rist. Napoli, 1990), 365, e M. KASER, *Die Jurisdiktion*, cit., 187 nt. 76. Sul rapporto tra il passo di Gellio e quello di Ulpiano si vedano pure F. SERRAO, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in  *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Atti degli incontri capresi di storia dell'economia antica (Capri 13-15 ottobre 1997)*, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2000, 37 ss., ora in *Sem. Compl.*, 12, 2000, 302 ss., e F. REDUZZI MEROLA, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, 30, 2002, 215 ss. Quello che però appare difficile da comprendere è il motivo per il quale l'autore delle *Noctes Atticae*, contemporaneo di Salvio Giuliano, nel suo racconto si fosse limitato a riferire una versione ridotta e più antica dell'editto dal momento che alla sua epoca lo stesso doveva essersi già

*aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris* – veniva concessa in presenza di due presupposti, il secondo dei quali era stato introdotto in un momento successivo rispetto al primo<sup>26</sup>: la mancata dichiarazione del venditore dei difetti della *res empti* o l'affermazione esplicita (*dicta et promissa*) del venditore stesso di caratteristiche della cosa in concreto assenti.

Con riferimento al primo presupposto, del quale ci si occupa segnatamente, come si è già accennato in precedenza l'azione della quale si sta discorrendo era stata dapprima concessa dagli edili curuli nel loro editto *de mancipiis vendundis* per il caso in cui non fosse stato dichiarato a voce alta dal venditore (*palam recte pronuntiantio*<sup>27</sup>) che uno schiavo fosse affetto da *vitium* o da *morbus*<sup>28</sup>, e dunque con

---

stabilizzato: si è perciò ipotizzata una scelta ben precisa, legata alla sua particolare personalità e al discorso complessivo che stava svolgendo, finalizzato ad individuare la differenza tra *morbus* e *vitium*, per lui di particolare interesse, così da ritenere il richiamo all'editto meramente strumentale. Del pari, non è neppure agevole comprendere il motivo dell'omissione della disposizione riportata da Gellio nel testo tradito nel Digesto: si può però convenire con G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 100, il quale afferma che lo stesso debba essere ricercato nella configurazione ormai obsoleta ai tempi della redazione definitiva ad opera di Giuliano. Per le altre ipotesi formulate in dottrina si veda ampiamente L. MANNA, *'Actio'*, cit., 6 ss.

<sup>26</sup> Appare infatti assai verosimile l'introduzione di questo presupposto in età posteriore a Cicerone, in considerazione del fatto che nelle sue opere non ve ne è accenno alcuno. In tal senso G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 97 s.

<sup>27</sup> «L'esigenza di chiarezza, imposta dalla *bona fides*, è un 'Leit-motif', su cui insiste pure Gellio», scrive L. SOLIDORO MARUOTI, *Annotazioni sui precedenti storici degli obblighi precontrattuali di informazione*, in *TSDP*, 3, 2010, sez. 'Contributi', la quale richiama pure R. ORTU, *'Aiunt aediles'*, cit., 70, nt. 211. Della studiosa salernitana si veda anche *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli, 2007.

<sup>28</sup> I giuristi romani, in particolare quelli del I sec. d.C., si erano impegnati per distinguere il *morbus* dal *vitium*, al fine di stabilire il valore dei due termini nell'ambito dell'editto edilizio: del dibattito vi è traccia in Gell. *n. A.* 4.2.2-15.



Si legga in particolare 4.2.2: *Propterea quaesierunt iureconsulti veteres quod 'mancipium morbosum' quodve 'vitosum' recte diceretur quantumque morbus a 'vitio' differret.* Nel prosiegua del suo discorso Gellio fa poi specifico riferimento al pensiero di Labeone, di Trebazio e di Servio (le cui opinioni vengono di volta in volta confrontate), e successivamente a quello di Masurio Sabino e di Celio Sabino, figura assai di rilievo nell'ambiente neroniano. Tra tutti questi centrale appare quello di Labeone, la cui definizione di *morbis* era stata riportata da Celio Sabino nel suo commento all'editto degli edili curuli e che si legge in 4.3.3; una nozione di carattere generale attraverso la quale vagliare le singole fattispecie, tutta incentrata sulla condizione del corpo, contraria alla natura, che rende peggiore il suo impiego, ma anche sulla diminuzione della funzionalità dell'organismo a causa del difetto. Diverso è il *vitium*: in realtà questo vizio non viene definito, riportando Gellio solo alcuni esempi di esso; e il *vitium* comprende anche il *morbis*, così da poter affermare che per il suo schema classificatorio chi è *morbosus* è anche *vitosus*, ma non il contrario, perché chi è *vitosus* può non essere *morbosus*. La definizione attribuita da Gellio a Labeone viene riportata, con qualche leggera modifica di carattere non sostanziale, in Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.7. Differente nei suoi presupposti di fondo è invece un altro tentativo definitorio che lo stesso Gellio trae dai *libri veterum iurisperorum* (i cui nomi non vengono menzionati, ma che potrebbero essere quelli vissuti prima del giurista augusteo), dove il *morbis* veniva contrapposto al *vitium* in considerazione dell'elemento della durata nel tempo: così, il *vitium* sarebbe permanente, mentre il *morbis* avrebbe una fase di attacco e una di fine. Quest'ultima definizione, che non ha avuto una grossa eco nei giuristi successivi, viene invece accolta nel III sec. d.C. da Modestino in 9 *diff.* D. 50.16.101.2, il quale riconduce il *vitium* ad un difetto perpetuo del corpo e il *morbis* ad un suo indebolimento temporaneo: *Verum est 'morbis' esse temporalem corporis inbecillitatem, 'vitium' vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est.* La distinzione non pare avere avuto una grande applicazione pratica; ed appare anomalo che, pur essendo stata ormai superata dalla prassi giuridica, su di essa si sia soffermato Modestino. Non lascia infatti dubbi al proposito la frase finale di Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.7: ... *ego puto aediles tollendae dubitationis gratia bis κατὰ τοῦ αὐτοῦ idem dixisse, ne qua dubitatio superesset.* Si potrebbe però convenire con D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, 142 s., il quale non ritiene di poter sopravvalutare la distinzione proposta da Modestino, soffermandosi i giuristi dell'epoca a disquisire su tali aspetti «più per sottigliezze filologiche che per effettive esigenze pratiche»: e il

riferimento ad un difetto fisico non apparente, oppure che fosse *fugitivus* o *erro*<sup>29</sup> – *vitium* poi inquadrabile dalla giurisprudenza posteriore come uno dei *vitia animi*, in contrapposizione ai *vitia corporis*<sup>30</sup> – o nel caso in cui lo stesso venditore non avesse

---

ragionamento appare ancora più convincente in considerazione dell'opera dalla quale il passo è escerpito. La letteratura sul tema è vastissima: mi limito qui a richiamare quella menzionata in L. MANNA, 'Actio', cit., 33 ss., e in R. ORTU, 'Aiunt aediles', cit., 93 ss.

<sup>29</sup> Della locuzione *fugitivus erro*ve si è occupata specificatamente N. DONADIO, *Sulla comparazione tra 'desertor' e 'fugitivus', tra 'emansor' ed 'erro' in D. 19.16.4.14*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano, 2004, 137 ss., in un'analisi delle fonti giuridiche in cui viene impiegato il termine *erro*, ed in particolare con riferimento al *servus*. Nello specifico, la studiosa ha affermato che l'espressione sarebbe stata utilizzata dagli edili con valenza quasi sinonimica, e che solo i giuristi del principato in sede di commento all'editto avrebbero definito in concreto i *vitia animi* ad essa riconducibili, isolando le due fattispecie. Fondamentale al riguardo appare Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.17.14, nel quale il giurista severiano riporta il pensiero di Labeone, sul quale si sofferma anche C. CASCIONE, 'Bonorum proscriptio apud columnam Maeniam', in *Labeo*, 42, 1996, 446 nt. 8, sottolineando la peculiarità della distinzione ivi prospettata rispetto alla precedente consueta equiparazione. Sulla locuzione si vedano inoltre R. GAMAU, 'Erro': Suche nach einem verschwundenen Sklaven. Eine Skizze zur Interpretationsgeschichte des ädilischen Edikts, in *Inter cives necnon peregrinos': Essays in honour of Boudewijn Sirks*, a cura di J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger e J.P. Coriat, Göttingen, 2014, 269 ss., e C. CARRASCO GARCIA, 'Fugitivus vel erro': del que huye aun estando presente y del que permanece pese a la ausencia. O de la dialéctica voluntad-acción, in *Sem. Compl.*, 28, 2015, 165 ss.

<sup>30</sup> La contrapposizione tra *vitia animi* e *vitia corporis* sarebbe propria infatti di Ulpiano, particolarmente sensibile a questa tematica, e della sua fonte, Viviano – vissuto, come afferma C. RUSSO RUGGERI, *Viviano, giurista minore?*, Milano, 1997, 24, assai probabilmente in un arco temporale che va da Tiberio agli ultimi Flavi – la cui riflessione il giurista severiano riporta in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.9, al fine di riuscire a delineare i confini entro i quali trovava applicazione l'editto degli edili curuli. Più in generale sui *vitia animi* – per i quali non si può però parlare con sicurezza di una categoria generale, convenendosi con C. LANZA, *D. 21.1: 'Res se moventes' e 'morbus vitiumve'*, in *SDHI*, 70, 2004, 102, che

dichiarato che questi, avendo commesso un illecito nei confronti di un terzo, che esponeva il nuovo *dominus* acquirente al rischio di un giudizio nossale, *noxia solutus non sit*<sup>31</sup>.

---

la stessa potrebbe piuttosto rappresentare uno strumento euristico utilizzato dal giurista severiano – si vedano a titolo paradigmatico E. PARLAMENTO, 'Servus melancholicus'. I 'vitia animi' nella giurisprudenza classica, in RDR, 1, 2001, C. BALDUS, *Bildung als Sachmangel? Note minime sul concetto di vizio in D. 21.1.65 (Ven. 10 act.)*, in SDHI, 76, 2010, 261 ss., J.J. AUBERT, 'Vitia animi': *tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 236 ss., e G. RIZZELLI, *Modelli di 'follia' nella cultura dei giuristi romani*, Lecce, 2014, 95 ss. Si veda pure ID., *Il 'fugitivus' di D. 50.16.225 (Tryph. 1 disp.)*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, V, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano, 2010, 253 ss.

<sup>31</sup> Il contenuto esatto della dichiarazione relativa al fatto che lo schiavo fosse *noxia solutus* doveva essere stato oggetto di discussione tra i giuristi classici, come risulta da Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.17.17-18, sui quali si vedano in particolare G. IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., 13 s., e L. MANNA, 'Actio', cit., 64 s. Più in dettaglio, quest'ultima afferma che detta dichiarazione era limitata all'effettiva esistenza della *noxia* in capo al *servus*, senza estendersi alla sua eventuale inclinazione a commettere delitti, intendendosi il termine che si rinviene in D. 21.1.17.18, anche per la sua contrapposizione ai *crimina*, nel suo significato strettamente tecnico di illecito privato. Osserva G. CAMODECA, 'Tabulae Herculanaenses': riedizione delle 'emptions' di schiavi (TH 59-62), in 'Quaestiones iuris'. *Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag*, a cura di U. Manthe e C. Krampe, Berlin, 2000, 75, ID., *Una nuova compravendita di schiavo dalle 'Tabulae Herculanaenses'*, in *Vesuviana*, 4, 2012, 205, che la disposizione editale non prevedeva che il *servus* fosse dichiarato, oltre che *noxia solutus*, anche *furtis solutus* (delitto peraltro assai frequente tra gli schiavi), contrariamente al fatto che questa clausola fosse prevista espressamente in modo ridondante, con la formulazione *furtis noxaeque solutus*, nei documenti della prassi giuridica, nonché in diversi testi letterari quali Cic. *off.* 3.17.71, prima riportato nel testo, Sen. *contr.* 7.6.23, e Varro, *r.r.* 2.10.5. A tal proposito lo studioso richiama la distinzione formulata da Ulpiano in Ulp. 42 *ad Sab.* D. 50.16.174: *Aliud est promittere 'furem non esse', aliud furto noxaeque solutum': qui enim dicit furem non esse, de hominis proposito loquitur, qui furtis noxaeque solutum, nemini esse furti obligatum promittit.*

Probabilmente poi, come risulta dal prosieguo dello stesso passo, erano stati ricompresi in una rubrica edittale più recente, staccata dal nucleo originale, altri tre vizi – sempre del *mancipium* –

quali il tentato suicidio<sup>32</sup>, la commissione di una *fraus capitalis*<sup>33</sup>, e l'aver combattuto nell'arena contro le fiere<sup>34</sup> (disposizione

---

<sup>32</sup> Il tentato suicidio è espresso nell'editto e nei commenti successivi attraverso la perifrasi *mortis consciscendae sibi causa quid fecerit*, che significa darsi volontariamente la morte. Ne discute ampiamente Ulpiano in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.3, qualificando lo schiavo che ha compiuto tale gesto come un *malus servus*: *Excipitur et ille, qui mortis consciscendae causa quid fecerit. malus servus creditus est, qui aliquid facit, quo magis se rebus humanis extrahat, ut puta laqueum torsit sive medicamentum pro veneno bibit praecipitemve se ex alto miserit aliudve quid fecerit, quo facto speravit mortem perventuram, tamquam non nihil in alium ausurus, qui hoc adversus se ausus est*. Il giurista severiano, dunque, in linea con una convinzione comune alla sua epoca, sembrerebbe giustificare l'intervento edittale in considerazione del fatto che chi ha provato a uccidere se stesso può uccidere anche altri, così rimarcando la pericolosità sociale di chi ha compiuto il gesto: e ciò ha destato qualche perplessità in G. IMPALOMENI, *L'editto*, cit., 15, il quale ha osservato che chi ha tentato il suicidio sarà incline a reiterare il suo gesto sempre verso se stesso piuttosto che ledere gli altri, e che il danno al compratore non si sostanzierebbe nella sua presunta aggressività bensì nella perdita della disponibilità dello schiavo. Ma L. MANNA, *'Actio'*, cit., 68 s., osserva – a mio parere in modo persuasivo – che in entrambi i casi il compratore avrebbe perso la disponibilità dello schiavo: nel primo, perché se lo schiavo fosse riuscito nel suo intento sarebbe morto, nel secondo perché in quanto omicida sarebbe stato assoggettato alla pena capitale. Si deve pure aggiungere che, come rilevato da A. WACKE, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, in *Studi Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 707 ss., il ragionamento di Ulpiano sembrerebbe influenzato dalle considerazioni di Seneca padre, il quale in *controv.* 8.4.3 afferma: *nihil non ausurus fuit qui se potuit occidere*. Sul passo si veda, assai recente, G. KRAPINGER, *Die Grabverletzung in den 'Declamationes minores'*, in *Le declamazioni minori dello Pseudo-Quintiliano: discorsi immaginari tra letteratura e diritto*, Berlin, 2016, 20. Più ad ampio spettro si è occupata dell'argomento N. BELLOCCI, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, in *SDHI*, 63, 1997, 259 ss., ora in *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell' 'Oikos' e della 'Familia'*. *Atti del XXII Colloquio GIREA (Pontignano 19-20 novembre 1995)*, Pisa, 1997, 377 ss., con bibliografia.

<sup>33</sup> La commissione di una *fraus capitalis* è al centro dell'attenzione di Ulpiano in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.2. Qui il giurista severiano è impegnato a distinguere

probabilmente introdotta in conseguenza della *lex Aelia Sentia* del 4 d.C.<sup>35</sup>):

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.1: ...*item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntianto*<sup>36</sup>.

Diverso, ma con analogo regime e ambito di applicazione, era il posteriore editto *de iumentis vendundis*<sup>37</sup>, la cui introduzione

---

la *fraus* dalla *poena*, che spesso la pratica tendeva a confondere, vista l'equivalenza attribuita dai *veteres* ai due termini; ma soprattutto riporta il pensiero di Pomponio, che già si interrogava sui requisiti soggettivi della fattispecie, al fine di comprendere in quali casi fosse integrato il vizio previsto dagli edili: *Excipitur etiam ille, qui capitalem fraudem admisit. capitalem fraudem admittere est tale aliquid delinquere, propter quod capite puniendus sit: veteres enim fraudem pro poena ponere solebant. capitalem fraudem admisisse accipiemus dolo malo et per nequitiam: ceterum si quis errore, si quis casu fecerit, cessabit edictum. unde Pomponius ait neque impuberem neque furiosum capitalem fraudem videri admisisse*. Sul passo si veda più approfonditamente E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, II, *Contesti e pensiero*, Milano, 2001, 463 ss. Si veda pure L. FASCIONE, *Fraus legi'*. *Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana*, Milano, 1983, 154.

<sup>34</sup> Di questo *vitium*, a prescindere dalla menzione nel testo dell'editto degli edili riportato da Ulpiano, non vi sono fonti specifiche di rilievo.

<sup>35</sup> In tal senso G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses'*, cit., 74, ID., *Una nuova compravendita*, cit., 206, sulla scia di G. IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., 15.

<sup>36</sup> Ma anche altri casi erano previsti oltre quelli elencati nel testo editto sopra riportato, stando a quello che si può evincere dalla lettura di alcuni passi che si rinvencono nel titolo 21.1 del Digesto: su di essi si veda in particolare L. MANNA, *'Actio'*, cit., 73 ss.

<sup>37</sup> Questo editto ha suscitato minore interesse in letteratura rispetto a quello relativo alle vendite di schiavi, in quanto la maggior parte delle testimonianze che ci sono pervenute riguardano l'*edictum de mancipiis vendundis*.

non sarebbe da collocare oltre l'ultimo secolo della repubblica<sup>38</sup>, riportato da Ulpiano in 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.38 pr. – anch'esso nella probabile redazione definitiva per mano di Giuliano – nel quale l'obbligo di dichiarare i vizi occulti veniva esteso anche ai venditori dei *iumenta*, vale a dire degli animali da soma<sup>39</sup>:

Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.38 pr.: *Aediles aiunt: 'Qui iumenta vendunt, palam recte dicunt, quid in quoque eorum morbi vitiique sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitii causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus...'*

---

<sup>38</sup> Per G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 106, l'editto sarebbe stato emanato successivamente a Cicerone, il quale nelle sue opere non ne fa riferimento alcuno, e anteriormente o contemporaneamente a Labeone, che dimostra di essersene occupato, stando a quanto risulta da un parere riportato in Gell. *n. A.* 4.2.8. In ogni caso, quello che allo stato delle fonti si può affermare con un buon margine di verosimiglianza è che il primo giurista che ha posto la sua attenzione sui problemi relativi all'applicazione dell'*actio redhibitoria* alle vendite di *iumenta* sarebbe stato Aulo Ofilio, come risulta da Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.8: *Si cui lingua abscisa sit, an sanus esse videatur, quaeritur. Et exstat haec quaestio apud Ofilium relata apud eum in equo: ait enim hunc videri non esse sanum.*

<sup>39</sup> A dire il vero, tra i giuristi si discuteva sull'esatta portata del termine *iumentum*. Ci si chiedeva infatti se dovesse intendersi solo con riferimento agli animali da soma (*quae collo dorsove domantur*) o se si potesse estendere, ad esempio, ai bovini – con la conseguenza di poter applicare le norme previste dall'editto anche a questi ultimi – come è documentato da Marc. 7 *inst.* D. 32.65.5, da Pomp. 6 *ad Sab.* D. 50.16.89 pr., e da Paul. Sent. 3.6.74. Sulla problematica si veda in particolare P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*<sup>2</sup>, Torino, 2012, 201 ss., il quale si sofferma in particolare anche su Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.38.4-6.

Infine, in Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1 pr. – nell'esordio del titolo 1 del ventunesimo libro del Digesto, ancor prima dunque nell'ordine giustiniano rispetto al testo edittole riprodotto nel primo paragrafo dello stesso passo – viene documentata, con un'affermazione attribuita a Labeone, la generica estensione dell'editto degli edili curuli a tutte le *res*, che fossero immobili, mobili o *se moventes*:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1 pr.: *Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes.*

Per la verità, appare difficile ritenere avvenuta la generalizzazione dell'editto alla vendita di merci di ogni genere già all'epoca di Labeone, dovendosi considerare con l'ormai indiscussa dottrina il passo di fattura compilatoria: si può però convenire con il Lanza sulla genuinità della qualificazione *se moventes* che ivi si rinviene, pur costituendo la stessa un *apax* nel Digesto<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> C. LANZA, *D. 21.1*, cit., 55 ss., sulla base di un attento riscontro testuale, afferma con argomenti a mio avviso convincenti che il sintagma che si rinviene nel passo rappresenta un tentativo di riassumere in una sola espressione tutte le cose suscettibili di *redhibitoria*. Lo studioso ha però comunque confermato l'opinione tradizionale secondo la quale l'estensione dell'editto alle cose immobili e mobili difficilmente possa essere già avvenuta all'epoca di Labeone. *Ex variis*, della più recente letteratura sull'argomento, si richiamano qui G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 64 ss., L. MANNA, *'Actio'*, cit., 79 ss., A. WACKE, *Die Menschenwürde von Sklaven im Spiegel des Umgebungschafts nach 'Sextus Pedius'. 'Si alii rei homo accedat' und D. 21.1.44 pr.*, in *'Iurisprudencia universalis'. Festschrift für Theo Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, a cura di M.J. Schermaier, J.M. Rainer e L.C. Winkel, Köln-Weimar-Wien, 2002, 811 ss., E. PARLAMENTO, *Labeone e l'estensione della 'redhibitio' all'actio empti'*, in *RDR*, 3, 2003, e N. DONADIO, *Azioni*, cit., 497 ss.



### 3. Brevi cenni ai termini e alle caratteristiche dell'actio redhibitoria'

Stando a quello che si può desumere da Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.19.6, attinente alla vendita del *mancipium* – la cui attendibilità non dovrebbe destare sospetti, nonostante alcune opinioni contrarie<sup>41</sup> – l'*actio redhibitoria* poteva essere esperita dal compratore nel brevissimo termine di sei mesi utili decorrenti, con ogni probabilità, dalla data di conclusione della compravendita dello schiavo (o dell'animale) vizioso<sup>42</sup>:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.19.6: *Tempus autem redhibitionis sex menses utiles habet: si autem Mancipium non redhibeatur, sed quanto minoris*

---

<sup>41</sup> Faccio riferimento in particolare a B. KUPISCH, *Römische Sachmängelhaftung. Eine Beispiel für die 'Ökonomische Analyse des Rechts'*?, in TJ, 70, 2002, 46 ss., le cui osservazioni sono state confutate con attenzione da N. DONADIO, *La tutela*, cit., 152 s.

<sup>42</sup> In tal senso G. IMPALLOMENI, *L'editto*, cit., 229, V. ARANGIO RUIZ, *La compravendita*, cit., 369, P. APATHY, *Wandlung bei geringfügigen Mängeln?* in 'Ars boni et aequi'. *Festschrift für W. Waldstein*, Stuttgart, 1993, 19, L. MANNA, 'Actio', cit., 179, L. GAROFALO, *Perimento della cosa e azione redibitoria in un'analisi storico-comparatistica*, in *Mélanges en l'honneur de Carlo Augusto Cannata*, Bâle-Genève-München, 1999, 281 ss., ora, con qualche difformità, in *Studi*, cit., 79, ID., *L'impossibilità della redibizione nella riflessione dei giuristi classici*, in *Tutele rimediali in tema di rapporti obbligatori. Arbetipi romani e modelli attuali* (che riproduce, con minime variazioni, il saggio apparso in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz*, I, Varsovie, 2000, 249 ss., e in *Studi*, cit., 39 ss.), 3 ss., e F. REDUZZI MEROLA, *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, 'servi corrupti'*, in 'Studia Historica'. *Historia antiqua*, 25, 2007, 326. Diversamente R. ZIMMERMAN, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford, 1996, 318, e L. SOLIDORO MARUOTTI, *Annotazioni*, cit., per i quali il termine inizierebbe invece a decorrere dal momento della scoperta del vizio.

*agitur, annus utilis est, sed tempus redhibitionis ex die venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex eo ex quo dictum promissumve quid est*<sup>43</sup>.

Sotto diverso profilo, è appena il caso di rilevare che si trattava di un'azione che mirava alla risoluzione della compravendita stessa<sup>44</sup>, essendo strutturata in modo tale da comportare un ripristino della situazione economica dei *litigatores* nel momento precedente alla conclusione del contratto, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza<sup>45</sup>. D'altro canto la stessa

---

<sup>43</sup> Si veda pure Paul. Sent. 2.17.5, dove manca ogni precisazione sul *dies a quo tempus currit*: *Redhibitio vitiosi mancipii intra sex menses fieri potest propter latens vitium*.

<sup>44</sup> Come osserva a ragione L. GAROFALO, *L'impossibilità*, cit., 4, nt. 10, la denominazione *actio redhibitoria* «evocava non già il fine ultimo che il compratore perseguiva, cioè recuperare il prezzo pagato (ovvero la liberazione dall'obbligo di corrisponderlo), bensì la condizione prima alla quale egli doveva adempiere per raggiungere quel fine, ravvisabile nella restituzione dello schiavo o dell'animale vizioso. Ed è sicuramente singolare che siffatta denominazione si riallacci ad un verbo, *redhibere*, che etimologicamente, e forse anche nel linguaggio comune, significava riavere, mentre nel lessico tecnico era impiegato nell'accezione di rendere (illuminante in argomento è Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.21 pr.) a seguito di uno slittamento semantico presumibilmente dipeso dal fatto che il *redhibere* in campo giuridico si risolveva sì nel riottenimento dello schiavo o dell'animale da parte del venditore, ma comunque come conseguenza della riconsegna del compratore».

<sup>45</sup> Gli stessi giuristi tendevano ad avvicinare sul piano effettuale l'*actio redhibitoria* alla *in integrum restitutio*. Si veda a tal proposito Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.7, dove il giurista severiano richiama adesivamente l'opinione di Giuliano, in relazione alla quale però deve essere sottolineata la presenza del *quodammodo*: *Iulianus ait iudicium redhibitoriae actionis utrumque, id est venditorem et emptorem, quodammodo in integrum restituere debere*. Si veda pure Paul. 69 *ad ed.* D. 21.1.60, che stabilisce l'avvicinamento attraverso il *perinde ac si*: *Facta redhibitione omnia in integrum restituuntur, perinde ac si neque emptio neque venditio intercessit*. Un approfondito esame di tali passi si trova in L. MANNA, 'Actio', cit., 217 ss., e in N. DONADIO, *La tutela*, cit., 276 ss., con bibliografia, alle quali si rinvia.

presupponeva, ai fini della sua esperibilità, che fosse già avvenuta la *traditio* (o la *mancipatio*) della *res vendita*.

Né il venditore avrebbe potuto evitare la soccombenza in giudizio adducendo la propria buona fede, in quanto la sua responsabilità per omessa denuncia del vizio, stando all'orientamento prevalso in sede giurisprudenziale che si evince dalla lettura di Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.2, era oggettiva, e prescindeva da ogni accertamento da parte del giudice sulla sua conoscenza o ignoranza del vizio stesso. Questi, dunque, stando a quanto si legge nel passo di Ulpiano, era punibile, anche se non fosse stato in mala fede ma solo ignorante<sup>46</sup>:

Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.1.2: *Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succuratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. Nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate.*

---

<sup>46</sup> A tal proposito N. DONADIO, *Azioni*, cit., 475 s., afferma che questo derivava dal fatto che l'azione veniva concessa soltanto in presenza di determinati presupposti, vale a dire di quei vizi puntualmente enumerati nell'*edictum* per tipologie: ed infatti Ulpiano in 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23.5 fa riferimento alle *actiones quae ex hoc edicto oriuntur*. I mercanti, dunque, erano già informati prima di procedere alla vendita su quali fossero le caratteristiche negative della *res* per le quali sarebbero stati chiamati a rispondere. Si veda pure L. MANNA, 'Actio', cit., 103 ss., che parla di autoresponsabilità del venditore. In presenza di una norma che richiede a questi la dichiarazione del vizio, il suo silenzio, anche dovuto ad ignoranza, lo rende suscettibile di subire le conseguenze negative prescritte. Si veda anche EAD., *Rilievi in margine alla responsabilità del venditore di schiavi: la clausola dell'editto edilizio 'quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve ... iudicium dabimus'*, in *Testimonium amicitiae. Studi in onore di Franco Pastori*, Milano, 1992, 250 ss.

Dal tenore della formula emerge pure che nel diritto classico l'azione di cui ci stiamo occupando non prevedeva il risarcimento dei danni, neanche quelli eventualmente derivati dal vizio della cosa venduta<sup>47</sup>.

Infine, per completezza, si deve aggiungere che, come ormai riconosciuto in dottrina, l'azione in discorso era un'azione la cui formula era assai verosimilmente *in factum* ed arbitraria: anzi per meglio dire, doppiamente arbitraria<sup>48</sup>, imponendo la stessa al giudice di impartire un distinto invito a restituire a ciascuno dei due contendenti<sup>49</sup>.

#### 4. Le riflessioni di Carneade

L'editto *de mancipiis vendundis*, così come il successivo *de iumentis vendundis*, era dunque uno strumento volto a sanzionare la reticenza del venditore in relazione ai vizi dello schiavo o dell'animale negoziato.

---

<sup>47</sup> Esemplare è al riguardo Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.29.2: *Condemnatio autem fit, quanti ea res erit: ergo excedet pretium an non, videamus. et quidem continet condemnatio pretium accessionesque, an et usuras pretii consequatur, quasi quod sua intersit debeat accipere, maxime cum fructus quoque ipse restituat?*

<sup>48</sup> In tal senso Paul. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.43.9, Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.23 pr., D. 21.1.29.3, D. 21.1.31.9, e D. 21.1.31.13.

<sup>49</sup> G. IMPALLOMENE, *L'editto*, cit., 189, preferisce parlare di «due clausole restitutorie», l'una riferita all'attore, l'altra al convenuto. E, come osserva L. GAROFALO, *L'impossibilità*, cit., 5, nt. 13, il cui parere appare condivisibile, detta opzione «ha forse il pregio di meglio evidenziare il diverso ruolo giocato dalla prima e dalla seconda, fungendo il comportamento descrittivo, che ciascuna parte avrebbe dovuto tenere in forza dell'*arbitratus iudicis*, come condizione positiva e, rispettivamente, negativa della condanna». Sull'argomento si veda pure B. BIONDI, *Studi sulle 'actiones arbitrariae' e l'arbitrium iudicis*, Palermo, 1913, 143.

Questi era infatti tenuto a denunciare gli eventuali vizi della cosa oggetto di vendita: e, a ben guardare, non lo era solo sul piano del diritto positivo, ma ancor prima su quello della morale<sup>50</sup>, perché quando un *bonus vir* decide di mettere in vendita un oggetto minorato deve assumere un atteggiamento corretto, conforme ai *praecepta della natura*<sup>51</sup>.

Ne discutevano ampiamente i filosofi greci, sia dell'Accademia sia della Stoa, come dimostrato in particolare dalla più che nota disputa tra Antipatro di Tarso e Diogene di Seleucia, comunemente detto di Babilonia<sup>52</sup>, verosimilmente incorsa negli anni centrali del secondo secolo a.C.<sup>53</sup>, e documentata al finire

---

<sup>50</sup> Intendendosi il termine *moralis* come conformità sociale dei comportamenti. Su detta contrapposizione, per vero teorizzata solo nel pensiero giuridico moderno, si vedano A. MANTELLO, *Un'etica per il giurista? Profili di interpretazione giurisprudenziale nel primo principato*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Da Augusto agli Antonini. Atti del seminario*, a cura di D. Mantovani, Torino, 1996, 147 ss., e con qualche variante in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, I, Napoli, 1997, 573 ss., ora in *'Variae'*, I, Lecce, 2014, 481 ss., e R. FIORI, *'Bonus vir'*, cit., 169 ss.

<sup>51</sup> In relazione al *bonus vir* è imprescindibile la lettura della monografia di R. FIORI, *'Bonus vir'*, cit., ma anche dell'intero volume *'Vir bonus'. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio (Trani, 28-29 ottobre 2011), Atti*, a cura di A. Lovato, Bari, 2013, e del recente lavoro di G. FALCONE, *La formula 'ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione' e la nozione di 'vir bonus'*, in *Fundamina*, 20/1, 2014, 258 ss.

<sup>52</sup> Entrambi i filosofi erano stati i maestri di Panezio.

<sup>53</sup> Ma ancor prima Platone nelle *Leggi* (11.916a-c) afferma che chi ha venduto un oggetto di un certo valore deve rimanere nella città per dieci giorni in un indirizzo noto al compratore, al fine di consentirgli un eventuale reclamo e una giusta restituzione (il termine greco è ἀναγκωκή) dello stesso. E se qualcuno ha venduto uno schiavo malato di tisi, o di calcoli, o di stranguria, o di *morbus soticus*, o di ogni altra infermità del corpo o della mente difficile da riconoscere, grave ed incurabile, la cosa potrà essere senza conseguenze soltanto se lo schiavo è stato venduto ad un medico o ad un maestro di ginnastica, oppure se

dell'età repubblicana da Cicerone nel terzo libro del *de officiis*, sulla quale esiste copiosa letteratura<sup>54</sup>, ed anche dalle riflessioni di

---

il difetto è stato dichiarato dal venditore. In caso contrario, quando un abile mercante ha venduto uno schiavo ad un cittadino qualsiasi, il compratore potrà restituirlo entro sei mesi, e se si tratta di *morbus santicus* addirittura entro un anno. In caso di dubbi, si farà un arbitrato di un collegio di medici ed il venditore ritenuto colpevole sarà tenuto a pagare il doppio del valore dello schiavo. Lo stesso avviene nel caso di uno che ha venduto uno schiavo autore di un omicidio, sempre senza averne messo a conoscenza il compratore. In realtà, è appena il caso di evidenziare che questa viene presentata da Platone come un'esigenza etica, nonostante il fatto che possa essere stata ispirata da una specifica normativa, su cui si vedano più specificatamente F. PRINGSHEIM, *The Greek law of sale*, Weimar, 1950, 472 ss., A. RAVÀ, *Le origini dell'azione redibitoria e la filosofia greca*, in *Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, Serie VIII, 1951, 6/3-4, 128, il quale richiama anche S. MAYER, *Die Rechte der Israeliten: Athener und Römer*, II, Leipzig, 1866, 223, e più di recente E. JAKAB, *'Praedicere'*, cit., 87 ss., e R. FIORI, *'Bonus vir'*, cit., 294 ss. Si veda pure E. CANTARELLA, *Regole di correttezza in materia contrattuale nel mondo greco*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001)*, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 275 ss.

<sup>54</sup> La controversia incorsa tra i due filosofi stoici in relazione all'obbligo del venditore di dichiarare i difetti del bene oggetto di compravendita (nell'esempio specifico riportato nel testo una casa malsana e creduta salubre, dalle cui stanze escono serpenti, costruita con materiale scadente e che rischia di cadere in rovina), nonché delle circostanze che possano farne diminuire a breve scadenza il prezzo si legge in Cic. *off.* 3.13.54-57 (a continuazione di un più ampio discorso iniziato in 3.12.51). A parere di Diogene su questi punti era possibile tacere, in quanto tacere non equivale ad ingannare (*aliud est celare, aliud tacere*), ed anche perché sarebbe stolto il venditore che facesse proclamare dal banditore i vizi della propria merce, essendo suo interesse vendere alle condizioni per lui più vantaggiose: vi sarebbe infatti tra le due situazioni una sottile differenza che, trasportata dal piano filosofico a quello giuridico, segnerebbe i confini tra la reticenza giustificabile e quella riprovevole, derivante dalla *scientia venditoris*. Antipatro aveva un atteggiamento più rigoroso rispetto a

Carneade riportate dallo stesso Cicerone nel terzo libro del *de re publica*, pubblicato poco prima della sua partenza per il proconsolato in Cilicia<sup>55</sup>, sulle quali concentriamo la nostra attenzione, apparendo il suo pensiero in contrasto con i *praecepta* appena menzionati.

---

quello del suo maestro, e per la sua «ansia etica» (così M.S. GORETTI, *Il problema del silenzio nella esemplificazione ciceroniana del 'de officiis': ipotesi circa la storia come giuridicità e come reale*, in *Studi Biscardi*, III, Milano, 1982, 83) riteneva invece che il compratore non dovesse ignorare nulla di quello che era noto al venditore, e che fosse necessaria la veridicità della situazione in nome dell'interesse comune della società umana. Su di essa si vedano in particolare L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aliud est celare, aliud tacere* (*Cic. de off. 3.12.52*). *Proiezioni attuali di un antico dibattito sulla reticenza del venditore*, in *AG*, 227, 2007, 187 ss., la quale, sul presupposto che la discussione fa leva sui due poli della *fraus* e dell'*error*, afferma che dette situazioni erano comunque meritevoli, *de iure condendo*, di sanzione giuridica, così da concludere che Cicerone avesse voluto dare voce ai filosofi per influenzare con il suo discorso il percorso della giurisprudenza, e su posizioni analoghe, ma più cauto, R. BACKAUS, *Ethik und Recht in Cicero, de officiis 3.12.50 ff.*, in *'Humaniora'. Medizin-Recht-Geschichte. Festschrift für Adolf Laufs*, a cura di B.R. Kern, E. Wadle, K.P. Schroeder e C. Katzenmeier, Berlin-Heidelberg, 2006, 23, nonché R. FIORI, *'Bonus vir'*, cit., 270 ss., il quale rileva che il discorso di Cicerone è tutto incentrato sulle «norme della *lex naturae* non accolte dallo *ius civile*» (309). Si vedano pure A. PEZZANA, *Sull'actio empti' come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, in *BIDR*, 62, 1959, 189 ss., M. TALAMANCA, *La 'bona fides' nei giuristi romani: 'Leerformeln' e valori dell'ordinamento*, in *Il ruolo*, IV, cit., 139, nt. 388, il quale osserva che nel terzo libro del *de officiis* il discorso dell'Arpinate si sviluppa in un quadro complessivo rilevante dalla filosofia morale, in una trattazione disordinata in relazione alla regolamentazione giuridica di eventuali controversie, soprattutto perché «l'oratore mescola insieme esemplificazioni giuridiche e considerazioni di carattere morale», e A. MANTELLO, *Etica e mercato tra filosofia e giurisprudenza*, in *SDHI*, 74, 2008, 3 ss., ora in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 5-8 giugno 2004*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2012, 17 ss., e in *'Variae'*, I, cit., 715 s.

<sup>55</sup> Alla composizione di quest'opera Cicerone lavorò lungamente, dal 54 al 51 a.C.

Carneade, il cui nome è oggi diventato celebre grazie all'ignoranza del parroco manzoniano, era stato in realtà uno dei filosofi più rinomati dell'antichità dopo Platone, Aristotele ed Epicuro, e prima di Plotino<sup>56</sup>. Nato nella ricca e dotta Cirene nel 214 a.C., era stato inviato a Roma nel 155 a.C.<sup>57</sup> (insieme allo stoico Diogene di Babilonia, ormai più che ottantenne, e al peripatetico Critolao di Faselide, più o meno della stessa età<sup>58</sup>) come ambasciatore degli Ateniesi per risolvere una delicata controversia portata all'attenzione del Senato romano<sup>59</sup>: avrebbe dovuto infatti chiedere il condono per gli stessi di una multa di cinquecento talenti, ritenuta ingiusta, inflitta loro su arbitrato degli abitanti di

---

<sup>56</sup> Per l'indicazione delle fonti attraverso le quali è possibile trarre notizie su Carneade ancora oggi ci si può avvalere di H. ARNIM, voce *Karneades*, in *RE*, 10.2, Stuttgart, 1919, 1964 ss. Ma si veda pure F. PICAUVET, *Le phénoménisme et le probabilisme dans l'école platonicienne. Carnéade*, in *Revue philosophique de la France et de l'Étranger*, 23, 1887, 378 ss.

<sup>57</sup> Sulla eventuale (ed improbabile) datazione alternativa del 158 a.C., attribuita da L. PICCIRILLI, *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica: fenomeni del linguaggio e caratteristiche degli ambasciatori*, in *MH*, 58, 12, nt. 44, a F.W. WALBANK, *A Historical Commentary on Polybius*, III, *Commentary Books XIX-LX*, Oxford, 1979, 543, si veda F. CANALI DE ROSSI, *Le ambascerie dal mondo greco a Roma: omissioni, errori, novità e studi recenti*, in *Veleia*, 26, 2009, 18, il quale, in una attenta analisi di tutte le fonti, anche epigrafiche, a cui qui si fa rinvio, evidenzia il fraintendimento dello studioso, accettando invece anche il Walbank esplicitamente la datazione del 155.

<sup>58</sup> Ognuno dei tre filosofi, ci racconta Gellio, *n. A.* 6.15.10, riportando il pensiero di Rutilio e di Polibio, era caratterizzato da una diversa oratoria: *Tum admirationi fuisse aiunt Rutilius et Polybius philosophorum trium sui cuiusque generis facundiam. 'Violenta' inquit et rapida Carneades dicebat, scita et teretia Critolaus, modesta Diogenes et sobria*'.

<sup>59</sup> È appena il caso di sottolineare che i discorsi degli ambasciatori al Senato furono tradotti, con il permesso del Senato stesso, dal senatore Caio Acilio, autore di una storia romana in lingua greca (cfr. Gell. *n. A.* 6.14.9 e Plut. *Cato M.* 22.4), non conoscendo i filosofi il latino.



Sicione a seguito del saccheggio di Oropo, cittadina ai confini della Beozia<sup>60</sup>. La multa non fu condonata ma, grazie all'autorevolezza della delegazione e alla brillantezza delle argomentazioni utilizzate<sup>61</sup>, venne ridotta a soli cento talenti, che peraltro non furono mai pagati dagli Ateniesi, i quali addirittura riuscirono a porre una loro guarnigione ad Oropo<sup>62</sup>.

Più nel dettaglio, appena giunto a Roma il filosofo di Cirene – più spregiudicato rispetto agli altri filosofi dell'ambasceria, tutti coperti dall'immunità diplomatica<sup>63</sup>, capace di conquistare l'uditorio (in particolare la parte più giovane e progressista) con i suoi virtuosismi, tali da far affermare a Plinio che sarebbe stato

---

<sup>60</sup> Sull'ambasceria dei filosofi ateniesi a Roma si vedano tra i più recenti G. GARBARINO, *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine dell'II secolo a.C.*, Torino, 1973, 80 ss., K.E. WILKERSON, *Carneades at Rome: A Problem of Sceptical Rhetoric*, in *Philosophy and Rhetoric*, 21/2, 1988, 131 ss., L. PICCIRILLI, *L'invenzione della diplomazia nella Grecia antica*, Roma, 2002, 78 s., N.M. TALEB, *Giocati dal caso. Il ruolo della fortuna nella finanza e nella vita*, trad. it. a cura di G. Monaco, Milano, 2008, 214 ss., e L. BICCA, *Carnéades em Roma: ceticismo e dialética*, in *Sképsis*, 5, 2009, 77 ss. Si veda pure A. GRILLI, *Un'orazione di Catone Censore del 161 a.C.?*, in *Athenaeum*, 85, 1997, 265 ss., in un'attenta analisi di Plut., *Cat. M.* 23.1-2.

<sup>61</sup> Ma forse anche per congedare il più in fretta possibile l'ambasceria: ad essa era infatti particolarmente ostile Catone il Censore (di posizioni avverse a quelle di Carneade e nemico della filosofia e della cultura greche, il cui studio avrebbe distolto i giovani dalla politica e dalle attività militari, e che costituiva un pericolo per l'osservanza del *mos maiorum*) con i suoi seguaci, conservatori come lui, i quali avevano il sospetto che Carneade non fosse venuto a Roma per persuadere il pubblico presente, ma per costringerlo a fare qualsiasi cosa avesse voluto. È quanto apprendiamo da Aelian. *Var. hist.* 3.17: ... *in tantam negandi verecundiam senatum adegerunt, ut dicerent senatores: miserunt Atheniensis legatos, non qui persuaderent, sed qui cogèrent nos facere quaecumque illi volunt.*

<sup>62</sup> In tal senso Paus. *per.* 7.11.5.

<sup>63</sup> Immunità necessaria in quanto, come ci raccontano Svetonio, *rhet.* 1, e Gellio, *n. A.* 15.11.1, nel 161 a.C. un *senatusconsultus de philosophis et rhetoribus* aveva allontanato da Roma tutti i filosofi ed i retori greci.

impossibile, ascoltando le sue parole, distinguere il vero dal falso<sup>64</sup> – in attesa di essere ricevuto dal Senato, mise subito a profitto il suo soggiorno annunciando una pubblica conferenza sul problema della *iustitia*, che era un tema assai seducente per i Romani: per la verità, gli incontri, ai quali partecipò un pubblico di alta levatura (tra gli uditori c'erano infatti Scipione Emiliano insieme con il suo amico Lelio, Furio Filo, e forse anche Polibio, Catone il Censore, pure lui già abbastanza avanti negli anni, e probabilmente suo figlio Liciniano, Sulpicio Gallo, Galba e Publio Mucio Scevola)<sup>65</sup>, furono due, ad un giorno di distanza l'uno dall'altro, in ognuno dei quali il filosofo perorò posizioni opposte. Parlò infatti una prima volta con calore – anche probabilmente per catturare la benevolenza degli intervenuti, che rimasero incantati dalle sue parole – a favore di un ideale di *iustitia* assoluta, come per Platone e gli Stoici, uguale per ogni tempo e luogo, scritta nel cuore di tutti gli uomini<sup>66</sup>, ed una seconda, con lo stesso pubblico e nello stesso luogo, si pronunziò contro, affermando che non esiste una legge universale e costante fondata sulla ragione, e che la *iustitia* è un risultato variabile delle leggi e delle convenzioni umane, ragion per cui l'uomo, al pari degli altri animali, è portato a cercare ciò che a lui giova<sup>67</sup>: il che

---

<sup>64</sup> Plin. *nat. hist.* 7.30.112: ... *quoniam illo viro argomentante quid veri esset haud facile discerni posset ...*

<sup>65</sup> Sul pubblico presente al discorso di Carneade, ma più in generale su tutta l'ambasciata greca, rimangono fondamentali le pagine di C. MARTHA, *Le philosophe Carnéade à Rome*, in *Études morales sur l'antiquité*, Paris, 1883, 61 ss.

<sup>66</sup> Di questo discorso, a dire il vero, non abbiamo molte notizie. Si legge in Cic. *rep.* 3.6.9 (ricostruito attraverso la lettura di 5.14.5 delle *divinae institutiones* di Lattanzio, essendo nel complesso rimasta solo integra poco più della quarta parte dell'opera scoperta da Angelo Mai in un palinsesto della biblioteca vaticana): *Prima illa disputatione collegit ea omnia quae pro iustitia dicebantur, ut posset illa, sicut fecit, evertere*. Ma si veda pure Quint. *inst.* 12.1.35.

<sup>67</sup> Prezioso al riguardo è in generale tutto il diciassettesimo capitolo del quinto libro delle *divinae institutiones* di Lattanzio, dove è conservata buona parte del

destabilizzò l'oratorio, non comprendendosi il suo vero pensiero, o almeno quello che in quell'occasione volesse sostenere<sup>68</sup>.

Con riferimento a quello che qui interessa, in *rep.* 3.19.29 Cicerone, rievocando un episodio anteriore di circa venticinque anni rispetto alla data in cui si immagina avvenuto il dialogo<sup>69</sup>, «con mirabile onestà<sup>70</sup>» mette suo malgrado in bocca a Furio Filo<sup>71</sup>,

---

secondo discorso di Carneade che, come si è detto nella precedente nota, ha permesso in larga misura la ricostruzione del terzo libro del *De re publica* di Cicerone.

<sup>68</sup> Attendibile è l'opinione di A. RAVÀ, *Carneade, filosofo del diritto*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, 1950-51, 54 s., secondo il quale Carneade avrebbe espresso il suo pensiero nel suo secondo discorso, mentre nel primo avrebbe unicamente meglio circoscritto i più decisivi argomenti a favore di una *iustitia* assoluta, fondata sui *praecepta* della *lex naturae*, da confutare in un momento successivo: due discorsi legati tra loro da un intento polemico, dai quali emerge il virtuosismo dell'oratoria di Carneade. Si veda pure più recente G. DECLERQ, *L'art d'argumenter: Structures rhétoriques et littéraires*, Paris, 1992, 29 ss.

<sup>69</sup> Così E. NARDUCCI, *Cicerone. La parola e la politica*, Roma-Bari, 2010, 346.

<sup>70</sup> Riporto parole di G. GILIBERTI, *L'ius gentium' romano come ordinamento transnazionale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2, 2015, 12. Si potrebbe, a dire il vero, dubitare della fedeltà di Cicerone nella riproduzione del discorso di Carneade, ma l'affidabilità dello schema degli argomenti è stato di recente ribadito da G. STRIKER, *Following naturae: A study in Stoic ethics*, in *OSAPh*, 9, 1991, 1 ss., ora in *Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics*, Cambridge, 1996, 263. Sull'inversione dell'ordine dei due discorsi di Carneade secondo lo scopo dimostrativo (l'ultima parola spetta all'apologia della giustizia tenuta da Lelio) si veda in particolare A. RAVÀ, *Carneade*, cit., 58 s.

<sup>71</sup> Lucio Furio Filo era uomo politico e giurista, amico di Scipione Emiliano e console nel 136 a.C.: dati significativi su di lui si possono ricavare da F. MÜNZER, voce *Furius*, in *RE*, 7/1, Stuttgart, 1910, 360, e da R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Republican Politics: A Study of the Roman jurists in their political setting, 316-82 B.C.*, München, 1983, 282 ss.

sostenitore verosimilmente fedele del pensiero di Carneade, un pensiero di tal fatta<sup>72</sup>:

Cic. rep. 3.19.29: *Tum omissis communibus ad propria veniebat (Carneades). Bonus vir, inquit, si habeat servum fugitivum vel domum insalubrem ac pestilentem, quae vitia solus sciat, et ideo proscribat ut vendat, utrumne profitebitur fugitivum se servum vel pestilentem domum vendere, an celabit emptorem? Si profitebitur, bonus quidem, quia non fallat, sed tamen stultus iudicabitur, quia vel parvo vendet vel omnino non vendet; si celabit, erit quidem sapiens, quia rei consulat, sed idem malus, quia fallat. Rursus si reperiat aliquem qui orichalcum se putet vendere, cum sit illud aurum, aut plumbum, cum sit argentum, tacebitne ut id parvo emat, an indicabit ut magno? Stultum plane videtur malle magno. Unde intellegi volebat et eum qui sit iustus ac bonus stultum esse, et eum qui sapiens malum, et tamen sine pernicie fieri posse, ut sint homines paupertate contenti*<sup>73</sup>.

Il dubbio dal quale il discorso di Carneade prende le mosse è il seguente: nel caso in cui un *bonus vir* possieda uno schiavo fuggitivo o una casa non igienica e dannosa per la salute, essendo lui solo a conoscenza di questi difetti, e annunciando una vendita privata all'asta<sup>74</sup>, dovrà dichiarare di mettere in vendita uno schiavo

---

<sup>72</sup> Un quadro complessivo ci è offerto da J.-L. FERRARY, *Le discours de Philus (Cicéron, de re publica, III, 8-31) et la philosophie de Carnéade*, in REL, 55, 1977, 128 ss., il quale in apertura del suo lavoro richiama Cic. rep. 3.5.8, dove Cicerone afferma espressamente che il discorso pronunziato da Filo nel terzo libro dell'opera si ispira all'insegnamento di Carneade: *nunc ea dicenda sunt L. Furio Philo, quae Carneades, Graecus homo et consuetus quod commodum esset verbis...* Si veda pure W. ENGLERT, *Epicurea Philosophy in Cicero's De re publica: Serious Threat or Convenient Foil?* in *Etica&Politica/Ethics&Politics*, 16, 2014, 259 ss.

<sup>73</sup> La fonte è indiretta, essendo anche questa parte del testo ricostruita dagli editori attraverso Lact. div. inst. 5.16.5 ss.

<sup>74</sup> Sulla procedura delle *auktiones* private che si svolgevano a Roma nei mercati cittadini, ampiamente diffuse nella prassi, per le quali vi era l'obbligo per i

fuggitivo o una casa insalubre, oppure dovrà tenerlo nascosto al compratore? Di certo, se lo dichiarerà sarà considerato un *bonus vir*, in quanto non ingannerà, ma al tempo stesso sarà considerato stolto, perché venderà per poco o non riuscirà a vendere affatto il bene; al contrario, se lo nasconderà sarà considerato saggio, perché farà il proprio interesse, occupandosi bene dei propri affari, ma anche disonesto, perché ingannerà.

Così pure, incalza ancora Carneade adducendo altri esempi ritenuti particolarmente gravi, se qualcuno crede di vendere dell'oricalco mentre si tratta di oro, o del piombo invece di argento, il compratore farà finta di niente per acquistarlo a poco oppure ne farà parola per comprarlo a caro prezzo? Certo, si legge nel testo, questi sembrerebbe uno sciocco se, agendo secondo *iustitia*, preferisse acquistarlo a molto, facendo a se stesso un grave danno<sup>75</sup>. Dal che Cicerone afferma che Carneade voleva far capire

---

venditori di dichiarare i vizi della cosa venduta, si vedano in particolare A. PETRUCCI, *Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i 'venaliciarii' in età commerciale (II sec. a C. - metà del III d.C.)*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, III, Napoli, 2007, 2082 ss., e N. DONADIO, *Le 'auctiones'*, cit., 164 ss., EAD., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio'. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, a cura di L. Garofalo, II, Padova, 2007, 455 ss., EAD., *Qualità promesse e qualità essenziali della 'res vendita': il diverso limite tra la responsabilità 'per reticentia' e quella 'per dicta promissave' nel diritto edilizio e nel 'ius civile'*, in *TSDP*, 3, 2010, sez. 'Contributi'.

<sup>75</sup> Ma quando è in gioco la vita di un individuo poteva accadere anche di peggio, continua ancora Carneade nel suo discorso, adducendo il caso di due naufraghi aggrappati in mezzo al mare ad una tavola, che può sostenerne uno solo, laddove solo il più forte potrà provvedere alla propria salvezza, o ancora quello di un soldato che, con l'esercito ormai sbaragliato e in fuga dai nemici, porta via il cavallo ad un altro soldato ferito per poter fuggire più rapidamente. Si legga Cic. *rep.* 3.20.30: *Transcendebat ergo ad maiora, in quibus nemo posset sine periculo vitae iustus esse; dicebat enim: nempe iustitia est hominem non occidere, alienum prorsus non attingere. Quid ergo iustus faciet, si forte naufragium fecerit, et aliquis inbecillior viribus*

ai romani che il giusto ed onesto, che rispettava con proprio danno le regole della *iustitia*, era stolto, e che invece disonesto era il saggio.

Non è chi non veda come Carneade si muova qui in una prospettiva opposta a quella dei filosofi stoici, per i quali la *iustitia* coincideva con la *sapientia*, facendo invece in fin dei conti consistere la *sapientia* dell'individuo nell'acquisto – anche disonesto – dei beni e la stoltezza dello stesso nel rispetto dell'altrui diritto. A tal punto da poter affermare che la *iustitia* non esiste, «o se esiste è stoltezza, perché vuole che si agisca a proprio danno»<sup>76</sup>, così ravvisando palesemente un conflitto tra l'utile ed il giusto.

A prescindere da ogni altra considerazione relativa alla personale polemica del filosofo di Cirene contro gli stoici e la dottrina dagli stessi propugnata, un'analisi a più ampio spettro potrebbe far considerare la sua inversione di carattere meramente strumentale.

Ridotto alla schematica nudità il ragionamento complessivo di Carneade è fondato sulla considerazione dell'insanabilità del conflitto esistente tra il concetto di utilità e quello di *iustitia*. Il primo di questi due concetti presiederebbe all'aspirazione dell'uomo ad acquistare la maggior parte possibile di ricchezze, anche a prezzo di inganni, ed il secondo si sostanzierebbe nel dovere di restituire quello che ha preso: ragion per cui l'uomo verrebbe a trovarsi di fronte all'alternativa di acquistare ricchezze,

---

*tabulam ceperit? Nonne illum tabula deturbabit, ut ipse conscendat, eaque nixus evadat, maxime cum sit nullus medio mari testis? Si sapiens est, faciet: ipsi enim pereundum est nisi fecerit; si autem mori maluerit quam manus inferre alteri, iam iustus ille, sed stultus est, qui vitae suae non parcat, dum parcat alienae. Item si acie suorum fusa hostes insequi coeperint, et iustus ille nactus fuerit aliquem saucium equo insidentem, eum parcat ut ipse occidatur, an deiciet ex equo ut ipse hostem possit effugere? quod si fecerit, sapiens, sed idem malus, si non fecerit, iustus, sed idem stultus sit necesse est.*

<sup>76</sup> Così R.M. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a San Tommaso d'Aquino*, Bologna, 2000, 87.

ledendo l'altrui diritto, ovvero di rispettare i canoni della *iustitia*, che impongono di non ledere l'altrui diritto, riducendosi così, con palese stoltezza, in povertà. Il conflitto è per Carneade riscontrabile su diversi piani<sup>77</sup>.

Egli afferma infatti che l'espansione imperiale di Roma era avvenuta proprio attraverso le conquiste e le sottomissioni dei popoli, tendendo così a dimostrare *quantum autem ab iustitia recedat utilitas* attraverso la guerra<sup>78</sup>: e Roma, così come ogni popolo divenuto potente in questo modo, se avesse voluto veramente agire secondo *iustitia*, avrebbe dovuto restituire ai nemici ciò che aveva tolto, riducendosi a vivere in povertà sotto le capanne di Romolo<sup>79</sup>.

Non bisogna però omettere di valutare che, come si è già detto in precedenza, Carneade, di mente acuta e spregiudicato nel pensiero, venuto a Roma per affari diplomatici, pronunciava il suo discorso proprio mentre il Senato stava decidendo sulla richiesta degli Ateniesi di ottenere il condono della multa inflitta loro dagli abitanti di Sicione a seguito del saccheggio di Oropo.

Orbene, questo discorso – lungi dall'essere una propaganda antiromana<sup>80</sup> – più verosimilmente poteva servire a dimostrare

---

<sup>77</sup> Si vedano al riguardo le pagine di G. SOLARI, *Il problema della giustizia e dello Stato nell'antichità classica*, 134 ss., rist. a cura di A. Votrico, Torino, 2013.

<sup>78</sup> Cic. rep. 3.12.20 (Lact. div. inst. 6.9.3): ... *Quantum autem ab iustitia recedat utilitas, populus ipse Romanus docet, qui per fetiales bella indicendo et legitime iniurias faciendo semperque aliena cupiendo atque rapiendo possessionem sibi totius orbis comparavit*. Sul passo si vedano in particolare D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, München, 1974, 70, e F. SINI, 'Ut iustum conciperetur bellum': guerra 'giusta' e sistema giuridico-religioso romano, in *Seminari di storia e diritto*, III, «Guerra giusta?» Le metamorfosi di un concetto antico, a cura di A. Calore, Milano, 2003, 68 e nt. 109.

<sup>79</sup> Cic. Rep. 3.12.21 (Lact. div. inst. 5.16.3): ... *Omnibus populis qui florent inperio, et Romanis quoque ipsis qui totius orbis potirentur, si iusti velint esse, hoc est si aliena restituant, ad casas esse redeundum et in egestate ac miseriis iacendum*.

<sup>80</sup> È opportuno sottolineare che nel 155 ancora non si erano ancora verificati i gravissimi episodi della distruzione di Cartagine e di Corinto.

abilmente ai Romani che, poiché la loro potenza era frutto di predominio e di sopraffazione, loro stessi non avrebbero potuto condannare chi, come gli Ateniesi, non aveva fatto nulla di diverso, giustificandone di conseguenza il comportamento<sup>81</sup>. Ed in questa prospettiva nessuna differenza vi era tra i popoli che creavano gli imperi ed il venditore di un oggetto minorato.

Ma, al di là delle possibili ragioni sottese alla particolare posizione assunta da Carneade nel suo discorso ai Romani, tali da giustificare le sue carismatiche considerazioni, quello che qui giova rilevare è il grande interesse che la problematica della quale si sta discorrendo suscitava sul piano etico-morale.

Peraltro, a mio modo di vedere non è di poca rilevanza il fatto che gli esempi addotti da Carneade per fascinare l'uditorio fossero i più svariati: non solo quelli della vendita degli schiavi affetti da vizi che, come si è detto in precedenza, già a partire dalla fine del III secolo a.C. erano disciplinati nell'ordinamento giuridico romano dall'editto degli edili curuli, ma anche quelli della vendita di altri beni, quali ad esempio la *domus pestilens*<sup>82</sup>, la cui tutela attraverso l'*actio empti* era stata invece introdotta assai verosimilmente solo a partire da Labeone in età augustea<sup>83</sup>.

Mi pare allora di poter concludere che il passo del quale ci siamo occupati, insieme al passo del *de officiis* che riproduce la

---

<sup>81</sup> In tal senso già C. MARTHA, *Le philosophe Carnéade*, cit., 94 s.

<sup>82</sup> L'esempio è perfettamente coincidente con quello della disputa tra Diogene e Antipatro sopra riportata. Sui rapporti tra Carneade ed Antipatro si vedano Plut. *garr.* 514 d, Euseb. 431 b-d, Diog. Laert. 4.64, Plut., *comm. not.* 1072 f, e Cic. *fin.* 3.57.

<sup>83</sup> In tal senso Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.1.11.3: *Redhibitionem quoque contineri empti iudicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus*. Sul passo e, più in generale, sulla problematica dell'*actio empti ad redhibendum* si veda N. DONADIO, *La tutela*, cit., 38 ss., e part. 202 ss.



disputa tra Diogene e Antipatro, possa costituire una buona lente attraverso la quale meglio comprendere le intrinseche ragioni che hanno portato alla tutela giuridica della scorrettezza delle parti – ed in particolare del venditore – nella compravendita, al fine di bilanciare le reciproche posizioni: dimostrando così che le soluzioni fornite dal diritto positivo si adeguano alle esigenze morali, armonizzandosi perfettamente.

### ABSTRACT

L'*actio redhibitoria* era stata introdotta dagli edili curuli attraverso l'editto, tradizionalmente denominato *de mancipiis vendundis*, tra la fine del III e gli inizi del II secolo a.C. per le compravendite di schiavi che avvenivano nei mercati cittadini, per poi essere estesa attraverso l'editto *de iumentis vendundis* anche a quelle di *iumenta*: e il presupposto della sua applicazione era l'obbligo del venditore di dichiarare al momento della vendita gli eventuali vizi della cosa, a tutela del contraente più debole. Ma in quel periodo la tematica suscitava particolare interesse anche sul piano etico-morale: ne discutevano infatti ampiamente i filosofi greci, sia dell'Accademia, sia della Stoa. Tra le diverse riflessioni, l'attenzione si è incentrata su quelle di Carneade, riportate da Cicerone (seppur in via indiretta) in *rep.* 3.19.29.

The *actio redhibitoria* has been introduced by the curule aediles through the edict, traditionally called *de mancipiis vendundis*, between the late III and early II century B.C., for the buying and selling of slaves, which took place in the city markets, and then be applied by decree *de iumentis vendundis*, also for *iumenta*: the assumption of its application was the obligation of the seller to

declare at the time of sale any defects, to protect the weaker party. But at that time the issue aroused particular interest also from an ethical-moral level: it actually extensively discussed by the Greek philosophers, both the Academy, both of the Stoa. Among the different reflections, attention was focused on Carneades one's, reported by Cicero (indirectly) in *rep.* 3.19.29.

LAURA D'AMATI

Professore associato di diritto romano

Università degli Studi di Foggia

Email: [laura.damati@unifg.it](mailto:laura.damati@unifg.it)



